

Proposta n. 386

1.

REGIONE PUGLIA


CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Atti Consiglio 386/P VI Legislatura

Proposta di Legge

a firma del consigliere

Gaetano Carrozzo



**RICONOSCIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI STORICHE COME ENTI DI
INTERESSE PUBBLICO DI CUI AL DPR 616 /77, ART. 115**

CONSIGLIO REGIONALE		
ARRIVO		
- 8 FEB. 2000		
Cat.	Class.	Fasc.
PROT. N.	<u>0670</u>	

RELAZIONE

Nell'ambito della tutela dei disabili operano da oltre 50 anni le cosiddette Associazioni storiche di promozione sociale, e cioè l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili (A.N.M.I.C.), l'Associazione Mutilati e Invalidi del Lavoro (A.N.M.I.L.), l'Ente Nazionale Sordomuti (E.N.S.), l'Unione Italiana Ciechi (U.I.C.) e l'Unione Nazionale Mutilati per Servizio (U.N.M.S.).

A tali Associazioni specifici provvedimenti di legge (legge 23 aprile 1965, n. 458, per l'A.N.M.I.C.; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 settembre 1947, n. 1047, per U.I.C.; legge 21 agosto 1950, n. 898, per l'E.N.S., decreto del Capo provvisorio dello Stato 24 giugno 1947, n. 650, per l'U.N.M.S.; legge 21 marzo 1958, n. 335, per l'A.N.M.I.L.) hanno attribuito compiti di rappresentanza e tutela degli interessi morali e materiali delle categorie dei disabili presso tutte le Amministrazioni e presso gli enti che hanno per scopo l'educazione, l'inserimento nel lavoro e l'assistenza.

Data l'importanza dei compiti svolti, dette Associazioni sono state provviste di personalità giuridica di diritto pubblico ed è stata prevista la loro partecipazione, attraverso propri rappresentanti, alle riunioni delle commissioni mediche e di altri organismi della Pubblica Amministrazione.

Successivamente, a seguito del decentramento regionale disposto con D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dette Associazioni sono state trasformate in enti morali di diritto privato, conservando i compiti di rappresentanza e tutela già assegnati per legge (decreti del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1978, 23 dicembre 1978 e 31 marzo 1979).

Come anche la Corte dei Conti ha riconosciuto in sede di controllo della gestione amministrativa delle associazioni storiche, i compiti che esse svolgono a norma di legge sono da considerare giuridicamente, socialmente e moralmente rilevanti, per cui le associazioni stesse rientrano nel novero di quegli enti che presentano profili pubblicitari, in ragione di un interesse pubblico al perseguimento di particolari finalità a favore non soltanto degli associati, ma di intere categorie di soggetti e che, pertanto, possono essere definiti enti privati di interesse pubblico.

Oggi, peraltro, la crescita dell'associazionismo ha portato all'istituzione di una miriade di organismi improvvisati, inconsistenti anche dal punto di vista numerico, spesso creati al solo fine di "rastrellare" adesioni.

In questo nuovo contesto sociale, caratterizzato da situazioni contraddittorie e da frequenti conflittualità, si rende opportuno un intervento legislativo a livello regionale che, riaffermando il ruolo istituzionale delle associazioni di interesse pubblico, allo stesso modo come previsto negli ordinamenti anglosassone e francese.

Tale riconoscimento consentirebbe a dette associazioni di esplicare, come unici interlocutori e più incisivamente un'utile azione affiancatrice a quella dei poteri della Regione, per la tutela degli interessi dell'intera categoria dei disabili.

A questo fine è stata predisposta l'unità proposta di legge regionale (art. 1).

Come criterio analogo a quello previsto per la partecipazione delle Associazioni sopra indicate alle riunioni di organismi statali, l'art. 2 della proposta di legge prevede in partecipazione alle riunioni degli enti strumentali della Regione nei quali operino organi consultivi (art.2)

L'art. 2 prevede la possibilità di stipulare apposite convenzioni per delegare alle Associazioni in parola lo svolgimento di compiti e funzioni delegabili ai sensi della legge statale 15 marzo 1997, n. 59.

La presente iniziativa non comporta oneri finanziari.

Bari, 3 febbraio 2000

Art. 1

In applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1978, 23 dicembre 1978 e 31 marzo 1979, con i quali é stato stabilito che l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili (ANMIC), l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro (ANMIL), l'Ente Nazionale Sordomuti (ENS), l'Unione Italiana Ciechi (U.I.C.) e l'Unione Nazionale Mutilati per Servizio (UNMS), già enti provvisti di personalità giuridica di diritto pubblico, continuano a sussistere, dopo la loro trasformazione in persone giuridiche di diritto privato, come enti morali, conservando i compiti di rappresentanza e tutela degli interessi morali ed economici delle rispettive categorie di mutilati e invalidi, con la presente legge la Regione valorizza il ruolo di dette Associazioni presso gli organismi regionali, le Amministrazioni locali, nonché presso le strutture istituzionali aventi per scopo l'educazione, il lavoro, la formazione professionale, i trasporti, l'assistenza sociale sanitaria, il turismo, lo sport e quant'altro possa essere ritenuto di valenza primaria per l'integrazione sociale e l'elevazione morale dei disabili totali e parziali, ivi comprese le implicazioni connesse alla vita familiare e di relazione.

In considerazione del ruolo svolto, la Regione riconosce le Associazioni di cui al precedente comma come enti di interesse pubblico.

Art. 2

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti strumentali della Regione nei quali operino organismi consultivi sono tenuti a richiedere agli organi regionali delle Associazioni di cui all'art. 1 la nomina di un proprio rappresentante, il quale partecipa in seno a detti organismi per le problematiche riguardanti la categoria di disabili da ciascuna Associazione rappresentata.

Art. 3


Gli enti strumentali della Regione possono stipulare apposite convenzioni con le Associazioni di cui all'art. 1 per delegare ad esse lo svolgimento di compiti e funzioni che la legge non attribuisce in via esecutiva alla pubblica amministrazione.

Art. 4

La presente legge é dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



4.

REGIONE PUGLIA
VICE PRESIDENZA
ASSESSORATO BILANCIO E RAGIONERIA
SETTORE RAGIONERIA
Ufficio AA.GG.

Prot.n. 20/P/ 1043 IAA.GG.

Bari, 08 FEB. 2000

AL CONSIGLIERE

GAETANO CARROZZO

Sede

OGGETTO: P.d.L. n. 1 RICONOSCIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI COME
ENTI DI INTERESSE PUBBLICO DI CUI AL DPR 616/77, ART. 115⁴
(L.R. art. 20 comma 4 - regolamento D.G.R. 395/94 artt. 4 e 6).

Si trasmette, in allegato, il referto tecnico della proposta di Legge in argomento,

- Munito del Visto di questo Settore:
 Privo del Visto di questo Settore:


IL DIRIGENTE
AL DG. - SEGRETERIA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
-Dott. Luciano BARNABA-


REGIONE PUGLIA

ALLEGATO "C" D.G.R. 395/94

ASSESSORATO BILANCIO - RAGIONERIA - FINANZE

SETTORE RAGIONERIA
UFFICIO AA. GG. E SEGRETERIA

Settore proponente: CONSIGLIERE Reg. GAETANO CARROZZO

P.D.L.: RICONOSCIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI STORICHE CON INTERESSE PUBBLICO DI CUI AL DPR 616/77, ART. 115.

REFERTO TECNICO

(art. 20 L.R. 1777 modif. dalla L.R. 983)

Spesa prevista e fonti di finanziamento:

Capitolo/i di Entrata:

Capitolo/i di Spesa:

Spesa riferita al presente bilancio:

Spesa riferita ai bilanci futuri:

(con indicazione dell'eventuale termine di efficacia degli effetti della legge)

Note:

PER le P.D.L. in oggetto non è previsto alcun esen e corso del bilancio, né sono previste entrate.

Dirigente Settore/Ufficio

Gaetano Carozzo

Parere del Settore Ragioneria:



Nulla osta in ordine a quanto sopra rappresentato



Parere negativo per:

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

IL VICE PRESIDENTE

(Gaetano Carozzo)

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla III Commissione

Consiliare # 28-2-2000

Dirigente Settore/Ufficio

